

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Potenziamento della collaborazione con gli enti autorizzati

In materia di adozione internazionale, 15 tribunali ritengono che sarebbe opportuno rafforzare la collaborazione con gli enti autorizzati a proposito di:

- procedure per l’abbinamento (9 tribunali);
- casi di interruzione dell’adozione (6 tribunali);
- sostegno alle coppie durante il percorso post-adottivo (5 tribunali),
- scambio di informazioni sull’andamento del percorso adottivo (2 tribunali).

Su questo punto, 12 tribunali, invece, non ritengono che la collaborazione con gli enti autorizzati debba essere incrementata.

2.12 Banca dati adozione

Si vuole comprendere se e come la Banca dati adozioni, di cui all’art. 40 della legge n. 149/2001, debba essere riorganizzata per renderla uno strumento efficace alle sue finalità, tenuto anche conto di quanto segnalato dai tribunali nelle precedenti relazioni al Parlamento.

“Stato dell’arte” della BDA

L’art. 40 della legge n. 149/2001 prevede l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di una banca dati (BDA) relativa ai minori dichiarati adottabili e ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale, disponibile attraverso una rete di collegamento a tutti i tribunali per i minorenni e tale da contenere e ottimizzare ogni informazione utile a garantire il miglior esito del procedimento adottivo.


Prima di dar conto degli esiti della rilevazione su questo punto, va evidenziato che il pieno funzionamento della BDA è stato condizionato dalla completa informatizzazione dei tribunali per i minorenni, che consente il caricamento automatico dei dati e quindi la loro elaborazione ai fini previsti dalla legge n. 149/2001. La Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzata ha completato nell’ottobre 2016 la diffusione del sistema SIGMA presso tutte le sedi dei tribunali dei minorenni. Si tratta di un significativo traguardo raggiunto dunque, alla data odierna, da tutti i tribunali per i minorenni, dopo il passaggio a un sistema informatico aggiornato e più efficiente, che facilita l’estrazione automatica dei dati inseriti per alimentare la Banca Dati Adozione. Restano tuttavia alcuni aspetti operativi tecnicamente ancora da risolvere nel flusso dei dati dai registri informatici dei tribunali alla BDA, che richiedono un aggiornamento specifico, ora in corso.

Dalle risposte pervenute risulta che a oggi solo due tribunali (Catania e Messina, quest’ultimo con sistema attivo solo dal 2016) utilizzano la BDA per la ricerca di famiglie idonee all’adozione nazionale da abbinare ai minori dichiarati adottabili.

Alle condizioni attuali, 24 tribunali ritengono che la BDA non sia ancora uno strumento utile nella ricerca del miglior abbinamento adottanti/adottando.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Figura 17. Il tribunale utilizza la banca dati adozioni prevista dall'art. 40 della legge 149/2001 per la ricerca di famiglie idonee all'adozione nazionale abbinabili ai minori in stato di adottabilità? (percentuali su 29 TM)



Proposte per migliorare la funzionalità della BDA

Ciò detto, i tribunali forniscono alcuni suggerimenti per migliorare la funzionalità della BDA:

- installazione del software necessario per completare l'accesso a tutte le sedi dei tribunali (aspetto superato da quanto sopra segnalato a proposito del completamento dell'informatizzazione in tutte le sedi);
- maggiore formazione del personale per l'utilizzo del software;
- condivisione e uniformità di linguaggio nella "catalogazione" delle caratteristiche dei minori e delle coppie, in modo tale da rendere più fruibili e meglio interpretabili le informazioni raccolte nella BDA;
- previsione di flussi di aggiornamento costanti e automatici, anziché periodici;
- ampliamento e approfondimento delle informazioni inseribili nella BDA sulle caratteristiche dei minori e delle coppie;
- messa in rete dei referenti della BDA di ciascuna sede per la miglior comunicazione degli uffici.

2.13 Norme processuali e considerazioni generali


In questo paragrafo sono esaminate le proposte dei tribunali per migliorare il funzionamento e l'applicazione della legge.

Proposte operative e organizzative per migliorare le norme processuali

Solo 7 tribunali segnalano la permanenza di difficoltà operative e organizzative nell'applicazione delle norme processuali introdotte dalla legge n. 149/2001 nella legge n. 184/1983.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Figura 18. Permangono difficoltà operative e/o organizzative rispetto all'applicazione delle norme processuali introdotte dalla legge n. 149/2001? (percentuali su 29 TM)



A giudizio di questi tribunali, le difficoltà riscontrate potrebbero essere superate attraverso:


- precise previsioni normative per l'individuazione dei difensori d'ufficio del minore e dei genitori e per la liquidazione dei compensi (Catanzaro, Messina e Brescia);
- norme che definiscano il regime delle spese processuali (Milano e Brescia);
- disciplina della partecipazione dei difensori d'ufficio agli accertamenti svolti dai servizi socio-sanitari (Milano);
- previsione di una disciplina che tuteli i dati anagrafici del minore in affidamento a rischio giuridico e durante l'affidamento preadottivo (Milano);
- possibilità per il tutore di chiedere una rettifica provvisoria dei dati anagrafici attribuendo la competenza al tribunale per i minorenni (art. 84-89 T.U. Stato civile) e non al prefetto, prevedendo la gratuità di tali procedimenti (ivi comprese le spese per la consulenza tecnica) (Milano);
- incentivazione e riconoscimento dell'istituto giuridico dell'affidamento familiare anche attraverso l'istituzione di centri diurni e di educativa domiciliare (Catanzaro);
- previsione di percorsi di formazione per i magistrati, avvocati e operatori sociali (Catanzaro).

Proposte legislative per migliorare l'affidamento e l'adozione

Ben 14 tribunali forniscono indicazioni circa le modifiche da introdurre alla legge n. 184/1983 che consentirebbero una migliore realizzazione delle sue finalità.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Figura 19. Ritieni che sarebbe opportuno introdurre modifiche alla legge n. 184/1983? (percentuali su 29 TM)



Le proposte dei 14 tribunali possono così riassumersi:

- riduzione dei tempi della procedura adottiva (Messina);
- previsione di un rito semplificato e accelerato per la pronuncia della corte d'appello e della corte di cassazione sui ricorsi, limitandone le ipotesi (Perugia);
- miglioramento delle garanzie dei genitori dei minori nelle procedure per la dichiarazione dello stato di adottabilità (Messina);
- introduzione di correttivi per consentire l'adozione di minori non più in età infantile, difficilmente collocabili, poiché l'età del minore costituisce un limite spesso invalicabile nella disponibilità espressa dalle coppie che aspirano all'adozione (Taranto);
- previsione di una specifica disciplina a proposito dei rapporti tra fratelli in caso di adozione da parte di famiglie diverse (Caltanissetta);
- superamento della contrapposizione fra affidamento e adozione, interpretando i due istituti quali interventi paralleli, come già emerge da prassi consolidate su affidamenti *sine die* e adozioni "miti", allo scopo di assicurare la continuità affettiva (Bari);
- attribuzione ai tribunali per i minorenni della competenza circa gli abbinamenti anche per quanto riguarda l'affidamento (Trento);
- revisione dell'adozione in casi particolari, con particolare riferimento ai suoi effetti giuridici, specie alla luce della riforma del diritto di famiglia ex legge n. 219/2012;
- ampia previsione di forme di adozione legittimante ma "aperta" (Palermo), ad esempio con la possibilità di mantenere un rapporto con i familiari biologici (Reggio Calabria);
- revisione della legittimazione rispetto all'iniziativa per le procedure di adottabilità, ora riservata al pubblico ministero, in un regime di discrezionalità senza controllo né correttivi (Salerno);
- obbligatorietà dei percorsi di sostegno post-adottivo, ora rimessi alla richiesta dei genitori adottivi (Napoli e Bolzano);
- revisione dell'art. 250 quinto comma del codice civile, nella parte in cui prevede che il minore di età fra i 14 e i 16 anni possa essere autorizzato dal tribunale ordinario al riconoscimento del proprio figlio, per ottenere un migliore coordinamento con l'art. 11 della legge n. 184/1983, che prevede l'apertura di una procedura di adottabilità avanti il tribunale per i minorenni, alla scadenza 10 giorni dalla nascita del figlio senza che sia intervenuto il riconoscimento. Il TM di Milano propone, per ragioni di economia processuale, l'attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza ad autorizzare

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

il riconoscimento da parte del genitore infrasedicenne, stante l'evidente connessione tra le valutazioni relative alla concessione dell'autorizzazione, quelle relative alla sospensione della procedura di adottabilità e, più in generale, agli interventi a tutela del minorenni genitore e del minorenni figlio.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Parte seconda. Procure presso i tribunali per i minorenni - Biennio 2014-2015

I quesiti proposti ai procuratori presso i tribunali per i minorenni sono stati elaborati intorno ad alcuni temi specifici seguendo l'articolazione della legge, ovvero:

- **Strutture che ospitano minori:** collocamento di minori in istituto; mappatura delle comunità per minori del territorio, tipologia delle comunità per minori del territorio.
- **Procedure e strumenti per il controllo delle strutture:** predisposizione di modelli standardizzati per le relazioni semestrali, adeguatezza delle relazioni semestrali, soggetto che effettua le ispezioni nelle comunità, programmazione delle ispezioni e ispezioni straordinarie, difficoltà riscontrate nelle ispezioni, proposte per migliorare le ispezioni, iniziative assunte a seguito delle ispezioni, coordinamento con le Commissioni di vigilanza delle Asl, attività istruttoria delle procure svolta a seguito delle segnalazioni di abbandono o di disagio di minori.


2.14 Strutture che ospitano minori

L'art. 2, comma 4 della legge n. 184/1983, come riformato dalla legge n. 149/2001, stabilisce che il collocamento di minori in istituto debba essere superato entro il 31 dicembre 2006. Il quesito mira a verificare lo stato di attuazione della norma.

Collocamento di minori in istituto

Le procure segnalano che il collocamento di minori in istituto è stato superato nella maggior parte dei territori (26 su 29).

Figura 20. Nel Suo territorio è stato completamente applicato quanto previsto dall'art. 2, comma 4, relativo al superamento del ricovero in istituto entro il 31 dicembre 2006 con il collocamento in comunità di tipo familiare? (percentuali su 29 TM)



Le situazioni anomale e le relative motivazioni sono le seguenti:

- Bari evidenza che le condizioni sociali del territorio e le risorse dei comuni non sempre consentono di prendere in carico efficacemente le situazioni di disagio socio-economiche dei nuclei familiari;


2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

- Bolzano evidenzia che è ancora operante l'Istituto Provinciale per l'assistenza all'infanzia (IPAI), che accoglie minori da 0 a 3 anni anche senza genitori, poiché nel territorio non vi sono comunità di tipo familiare per una utenza con tale fascia di età che necessita di assistenza continua;
- Trieste segnala che nel distretto esiste un numero significativo di comunità che non rispettano i requisiti minimi strutturali e organizzativi (con particolare riguardo al numero di ospiti) stabiliti dal decreto ministeriale n. 308/2001. La normativa regionale non è infatti ancora allineata con il citato decreto ministeriale e pertanto sono ancora attive strutture di tipo familiare con più di sei o addirittura più di 12 ospiti.

Mappatura delle comunità per minori del territorio


Le procure hanno il compito di vigilare sulle strutture che accolgono minori attraverso ispezioni ordinarie e straordinarie, ex art. 9, comma 3 della legge n. 184/1983. Per assolvere tale mandato istituzionale, occorre che le procure siano in grado di sapere quali sono le strutture del territorio che ospitano minori. Quasi tutte le procure (27 su 29) affermano di conoscere il numero di comunità presenti nel territorio di propria competenza, ma solo 5 procure ne ricevono periodicamente gli elenchi a cura delle rispettive regioni (Bologna Brescia, Milano, Reggio Calabria e Torino).

Figura 21. La procura conosce quanti istituti e comunità per minori esistono nel distretto? (percentuali su 29 TM)



2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Figura 22. La regione comunica periodicamente l'elenco delle comunità di tipo familiare (possibilmente distinguendo quelle idonee ad accogliere anche un genitore) e delle comunità terapeutiche per minori esistenti nel distretto? (percentuali su 29 TM)



Le procure di Catanzaro e Roma hanno segnalato di avere una conoscenza solo parziale delle strutture esistenti sul territorio di competenza.

In assenza di specifiche informazioni a cura delle regioni, le altre procure realizzano autonomamente un elenco delle strutture con le seguenti modalità:

- effettuando una mappatura delle comunità del territorio in base al censimento costante delle strutture sulla base dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria e da quella amministrativa (Ancona, Catania, Roma, Venezia);
- attraverso la partecipazione della procura alla rete dei servizi sociali, delle prefetture (Catanzaro, Sassari), delle questure;
- a seguito delle verifiche sul campo effettuate dalla polizia giudiziaria (Bari, Caltanissetta, Catanzaro, Potenza);
- attraverso i comuni e/o i vigili urbani ai quali è stato richiesto un aggiornamento periodico delle comunità per minori autorizzate nel proprio territorio (Cagliari, L'Aquila, Lecce);
- attraverso la consultazione dei siti internet delle regioni (Catania, Catanzaro, Messina, Venezia) e/o delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale che pubblicano gli albi regionali (Palermo);
- attraverso contatti diretti con l'associazione che riunisce le comunità a livello territoriale (Bolzano);
- attraverso quanto comunicato dalle comunità stesse (Salerno).

La Procura di Salerno suggerisce che siano i comuni a fornire l'aggiornamento concernente l'apertura o la chiusura di strutture di accoglienza per minori nel proprio territorio, nell'ambito degli incontri previsti dai piani di zona, considerando che, ex art. 19 della legge n. 328/2000, è prevista la partecipazione dei servizi della giustizia, oltre che quelli penitenziari, ai piani di zona.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Tipologia delle comunità per minori del territorio

Soltanto 6 procure sono in grado di specificare il numero e la tipologia di comunità presenti nel territorio. Di queste 6 procure, 5 sono quelle che ricevono i dati direttamente dalle regioni, secondo l'ultimo aggiornamento di cui alla tavola che segue.

Tavola 11. Tipologia comunità territoriali e numero

Procura c/o tribunale minorenni	Comunità alloggio	Idonee ad accogliere anche un genitore	Terapeutiche per minori	Strutture in autonomia/sperimentali	Ultimo aggiornamento
Bologna	33	43	8	104	2016
Brescia	94	19	3		-
Milano	279	48	12		2015
Reggio Calabria	19	2	1		2013
Torino	50	56	9 com. terap. minori e 17 com. psichiatriche	33	2016
Salerno	21	7	1	27	-

2.15 Procedure e strumenti per il controllo delle strutture

I quesiti cui si riferisce questo paragrafo mirano a esaminare gli strumenti e i metodi di lavoro delle procure per verificare le condizioni dei minori presenti nelle strutture, attraverso le relazioni semestrali e le ispezioni, e a conoscere le conseguenze delle inadempienze riscontrate nelle ispezioni.

Predisposizione di modelli standardizzati per le relazioni semestrali

La prevalenza delle procure (24 su 29) ha predisposto modelli standardizzati per la redazione delle relazioni semestrali delle comunità ex art. 9, comma 2 della legge n. 184/1983. Le altre cinque procure (Bari, Catanzaro, Messina, Perugia e Trento) hanno comunque fornito indicazioni alle comunità sui criteri da seguire nella redazione delle relazioni semestrali.

Tra le 24 procure che hanno predisposto modelli standardizzati per la redazione delle relazioni semestrali, tre (Brescia, Firenze e Torino) hanno concordato tali modelli con le rispettive regioni.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Figura 23. Esistono modelli standardizzati per la redazione delle relazioni semestrali? (percentuali su 29 TM)





Figura 24. Chi ha predisposto tali modelli? (percentuali su 29 TM)




Adeguatezza delle relazioni semestrali

Per la quasi totalità delle procure le relazioni semestrali sono soddisfacenti. Ciò significa che le relazioni contengono gli elementi utili a valutare la partecipazione dei minori alle attività scolastiche, formative ed extra-scolastiche, ai rapporti con il gruppo dei pari e con le figure adulte. Soltanto la Procura di Cagliari segnala l'insufficienza delle informazioni contenute nelle relazioni semestrali.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Figura 25. Le relazioni semestrali contengono gli elementi utili per l'accertamento dello stato di abbandono?
(percentuali su 29 TM)




Soggetto che effettua le ispezioni nelle comunità

Nel descrivere le modalità con le quali le ispezioni sono effettuate, le procure hanno dato indicazioni a proposito dei soggetti che le effettuano, spesso alternativamente tra loro.

Premesso che si tratta spesso di modalità alternativamente utilizzate nella medesima procura, si rileva che in 19 procure le ispezioni vengono effettuate (anche) direttamente dai procuratori o da loro sostituti. In 21 procure viene delegata la polizia giudiziaria in sede e in 10 procure viene delegata la polizia giudiziaria esterna, come risulta dalla figura che segue.

Figura 26. Per quanto riguarda le ispezioni ai sensi dell'art. 9, comma 3, legge n. 184/1983, chi le effettua?
(risposta multipla):



2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Meritano attenzione i meccanismi alternativi adottati da alcune procure (di cui alla voce “altro”):


- la Procura di Bologna delega sempre a effettuare le ispezioni la polizia municipale;
- il Procuratore di Napoli partecipa alle ispezioni solo quando reputa necessaria la sua presenza ma, in via ordinaria, delega questo tipo di incombenze al nucleo di polizia locale distaccato presso la Procura;
- la Procura di Perugia delega la polizia giudiziaria e i servizi sociali territoriali;
- il Procuratore di Torino partecipa personalmente alle ispezioni con la polizia giudiziaria e i servizi sociali.

Programmazione delle ispezioni e ispezioni straordinarie

Su 29 procure, 20 definiscono un programma delle ispezioni, che si svolgono di norma ogni sei mesi, in base alle criticità rilevate dall’analisi delle schede di monitoraggio semestrale; nella programmazione si tiene conto dei limiti di risorse umane e strumentali a disposizione.

Altri criteri nella programmazione delle ispezioni riguardano: l’età dei minori, l’affollamento delle strutture, i tempi di permanenza dei minori e/o la presenza di minori stranieri nelle strutture.

Figura 27. Esiste una programmazione delle ispezioni? (percentuali su 29 TM)



Nel complesso risulta che tutte le procure hanno effettuato ispezioni nelle comunità come previsto dall’art. 9, comma 3, della legge n. 184/1983. Il numero delle ispezioni realizzate è proporzionale alla vastità del territorio di competenza; solo la Procura di Firenze comunica di non aver potuto effettuare ispezioni nel biennio considerato a causa delle gravi carenze di personale e di aver potuto riprendere la regolare attività ispettiva nel 2016. Nella tavola che segue sono indicate per fasce il numero delle ispezioni realizzate nel biennio considerato. 16 procure hanno effettuato oltre 20 ispezioni per ciascuna delle annualità in esame (Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, L’Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Sassari, Taranto e Torino).

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI


Tavola 12. Numero di ispezioni per procura (Biennio 2014-2015)

Ispezioni	Anno 2014	Anno 2015
da 1 a 5	Potenza, Reggio Calabria e Trento	Potenza, Reggio Calabria e Venezia
da 6 a 10	Bolzano, Brescia, Catanzaro, Milano e Trieste	Bolzano, Genova, Milano
da 11 a 20	Caltanissetta, Campobasso, Genova e Perugia	Brescia, Caltanissetta, Campobasso, Perugia e Trieste
oltre 20	Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino	Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino
nessuna	Firenze e Venezia	Firenze

Difficoltà riscontrate nelle ispezioni

A tale proposito, 17 procure segnalano di aver incontrato difficoltà nell'espletamento delle ispezioni.

Figura 28. Vi sono difficoltà o ostacoli da segnalare a proposito delle realizzazione delle ispezioni? (percentuali su 29 TM)



Tra le procure che hanno segnalato difficoltà, 11 specificano le seguenti criticità:

- l'elevato numero di strutture (Napoli e Genova) e la vastità del territorio (Genova) rispetto alle risorse umane e strumentali disponibili;
- la grave carenza dell'organico dei magistrati, dal 30% al 50% in meno nell'ultimo triennio e l'assenza del Procuratore per un anno; le scarse risorse finanziarie destinate all'utilizzo delle autovetture di servizio (benzina e telepass) (Firenze);
- la particolare complessità delle verifiche nelle case-famiglia professionali e nelle comunità terapeutiche (Genova);
- la mancanza di specializzazione da parte della polizia giudiziaria (Milano);

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

- difficoltà di tipo amministrativo quale l'impossibilità di imputare al capitolo di spesa della giustizia l'indennità di missione relativa a questo tipo di attività alla sezione specializzata di polizia giudiziaria (ai sensi della circolare 1/2/2012 del Dipartimento Affari di Giustizia).

In questo panorama spicca il lavoro svolto dalla Procura di Catania, che ha effettuato 139 ispezioni nel 2014, 48 ispezioni nel 2015 e 73 ispezioni nel 2016. Le difficoltà segnalate dalla predetta procura scaturiscono dal gran numero di comunità presenti nel territorio (in ragione della quantità di minori stranieri non accompagnati che arrivano via mare), dal bisogno di non gravare eccessivamente la P.G. in sede, unica realmente specializzata nel settore, e dalla impossibilità di far ricorso alla P.G. territoriale, quotidianamente impegnata nel presidio di un territorio turbolento.

Proposte per migliorare le ispezioni


Le proposte formulate dalle procure per superare le difficoltà incontrate nella realizzazione delle ispezioni attengono principalmente all'organizzazione interna, al coordinamento con gli enti del territorio, alla formazione specifica. Più precisamente, le proposte delle procure sono:

- l'informatizzazione dei procedimenti civili, dei controlli sulle comunità e l'incrocio dei dati provenienti dai fascicoli civili con quelli risultanti dall'attività di controllo (Cagliari);
- il coordinamento tra le procure, i comuni e la regione in ordine alle rispettive competenze (Cagliari);
- la disponibilità di personale specializzato di supporto, quali assistenti sociali e educatori, nello svolgimento delle ispezioni (Milano).

Ispezioni straordinarie

Ben 16 procure segnalano di aver effettuato ispezioni straordinarie rispetto all'ordinaria programmazione:

Figura 29. Nel biennio 2014-2015, sono state effettuate ispezioni straordinarie rispetto alla programmazione? (percentuali su 29 TM)



2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI

Verificandosi una delle seguenti ipotesi:

- esposti/informative di reato/segnalazioni di situazioni pregiudizievoli riguardanti i minori ospiti delle comunità (Salerno), quali maltrattamenti, abusi, violenze, cibo avariato, rinvenimento di sostanze stupefacenti (Lecce). Tali segnalazioni provenivano dagli organi preposti alla vigilanza, dagli ospiti stessi (Catania) o erano anonime (Potenza);
- segnalazioni relative a malfunzionamenti e a carenze di tipo educativo;
- omesso invio nei termini previsti delle relazioni semestrali ex art. 9 legge n. 184/1983 (Salerno);
- segnalazione di nuove strutture;
- necessità di verificare il superamento di criticità rilevate in precedenti ispezioni (Sassari);
- strutture per adulti che ospitano minori stranieri non accompagnati (in assenza di strutture specifiche per minori) a seguito di segnalazione di reati commessi nei loro confronti (Cagliari);
- strutture per minori stranieri non accompagnati ancora non autorizzate ma attivate in situazioni di grave emergenza.

Durante le ispezioni straordinarie portate a termine dalle 16 procure, sono state riscontrate le seguenti situazioni:

- inadeguatezza a livello strutturale e mancanza o insufficienza dei requisiti igienico-sanitari e/o amministrativi (L'Aquila, Napoli, Reggio Calabria, Taranto);
- carenza e/o inadeguatezza di personale educativo, del personale di sorveglianza o del responsabile della comunità (Bari, Milano, Potenza, Taranto);
- sospetti maltrattamenti e segnalazioni di reato (Bologna);
- irregolarità e inadempienze in merito agli standard minimi di accoglienza, ad esempio il superamento della capienza massima prevista (Catania, Napoli, Taranto).

Iniziative assunte a seguito delle ispezioni

Accertate con le ispezioni gravi criticità, le procure hanno intrapreso le seguenti iniziative:


- trasferimento di minori in altre strutture (Napoli, Torino, Cagliari, Perugia e Taranto);
- avvio di procedimenti amministrativi per la chiusura delle strutture di accoglienza (Bari, Bologna, Caltanissetta, Lecce, Napoli e Reggio Calabria, Salerno e Torino);
- avvio di procedimenti penali nei confronti dei responsabili e/o degli operatori delle strutture di accoglienza (Genova, Napoli, Taranto e Torino).

Coordinamento con le commissioni di vigilanza delle Asl

Sono state evidenziate solo due esperienze di coordinamento con le commissioni di vigilanza delle Asl per la realizzazione dei controlli sulle comunità: la Procura di Torino ha stipulato nel febbraio 2016 una convenzione con la Regione Piemonte che prevede l'istituzione di un tavolo permanente con tutte le commissioni di vigilanza, e la Procura di Caltanissetta ha emanato apposite linee guida. Nelle altre realtà territoriali non esistono ancora strumenti di raccordo tra procure e commissioni di vigilanza, come si evince dalla figura che segue.

2. LA RILEVAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ATTRAVERSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI E LE PROCURE MINORILI


Figura 30. Esiste un coordinamento tra la procura e le commissioni di vigilanza delle ASL a proposito dei controlli sulle Comunità? (percentuali su 29 TM)



Attività istruttoria delle procure svolta a seguito delle segnalazioni di abbandono o di disagio di minori

Su 29 procure, 28 dichiarano di svolgere attività istruttorie prodromiche alla presentazione del ricorso ex art. 10 comma 2 della legge n. 184/1983. L'attività istruttoria prodromica all'iniziativa viene svolta anche in caso di segnalazioni di mero disagio, e non solo nei casi di segnalazione di abbandono.

Figura 31. La procura svolge attività istruttorie prodromiche alla presentazione del ricorso anche rispetto a segnalazioni non di abbandono, bensì di mero disagio? (percentuali su 29 TM)



Le procure svolgono le seguenti attività istruttorie prima della presentazione del ricorso al tribunale:

- nel caso in cui la segnalazione contenga ipotesi di reato, la procura per i minorenni si coordina con la procura ordinaria che indaga sul reato e con il tribunale per i minorenni;
- avvio delle inchieste socio-familiari da parte dei servizi sociali territoriali (Venezia, Torino, Trento, Sassari, Roma, Potenza, Bari, Bologna, Taranto, Trento, Catania,